

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2

Oggetto della Tassa

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura e durata, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratte di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4
Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta nomina con propria delibera il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 5
Soggetti attivi e passivi
(Art. 39 D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio e al periodo di occupazione.

Art. 6
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. La morosità pregressa sul tributo oggetto del presente regolamento si considera causa ostativa al rilascio della concessione e/o autorizzazione.

Art. 7
Domanda per il rilascio della Concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (Art. 50 commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, lo scopo e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni poste dall'Amministrazione Comunale in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Nella domanda il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità l'assenza di posizioni debitorie pregresse sulla tassa oggetto del presente regolamento.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino dovrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. L'importo minimo è fissato in € 500,00 per gli interventi di piccola entità. Per i restanti sarà valutato dal Settore Tecnico e dovrà essere commisurato alla tipologia dell'intervento.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di occupazione permanente è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 60 giorni.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di occupazione.
8. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Art. 8

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 9

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti.

Art. 10

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 11

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale con qualunque mezzo che ne dimostri la ricezione. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 12
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
4. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico già in essere e la morosità pregressa è motivo di diniego del rinnovo di cui al presente articolo.

Art 12 bis
Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione al Comune con modalità atte a dimostrarne la ricezione, con preavviso minimo di 10 giorni e con efficacia decorsi gli stessi.
2. La rinuncia non avrà effetto se il concessionario non restituirà l'atto di concessione e non provvederà a proprie spese alla rimessa in pristino dei luoghi. La rimessa in pristino non sarà necessaria qualora il Comune riconosca, su istanza dell'interessato, il carattere di pubblica utilità delle opere realizzate
3. La rinuncia non comporterà comunque, la restituzione delle tasse pagate né l'ablazione di quelle ancora da pagare
4. Nel caso di rinuncia da parte degli operatori del commercio ambulante, la tassa è computata fino alla data di rinuncia risultante agli atti. Non si dà comunque luogo a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.

Art. 13
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1) o di tutela della sicurezza stradale.
2. La revoca non dà diritto ad alcuna indennità ma solo, nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse, alla restituzione della tassa di occupazione pagata in anticipo, senza interessi.
3. La revoca è disposta con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 14

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - il mancato pagamento della tassa dovuta nonché di altri oneri e canoni eventualmente dovuti per la concessione del suolo pubblico;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo scritto, nei 6 mesi successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 3 mesi successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita. La decadenza inoltre non dà diritto ad alcuna indennità;
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal comma 3 e seguenti del precedente art. 13.

Art. 15

Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasione straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3^a comma del precedente art. 13.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 16

Obblighi del Concessionario

1. Le concessione e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 17

Norme per la esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte dall'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 18
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e NON RINNOVATE, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche per la loro cessazione, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 19
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 D.Lgs. n. 507/93, ha diritto di imporre un contributo "una tantum" pari al 10% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 20
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 21
Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche approvato con deliberazione consigliere, sentita la Commissione Edilizia, allegato al presente Regolamento quale parte integrante.

2. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi si suddivide in zone con apposita deliberazione consigliare allegata al presente Regolamento quale parte integrante.

Art. 22

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro i termini previsti dalla normativa per l'approvazione del Bilancio di previsione del Comune;
2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può modificare il numero e la scadenza delle rate per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previsti dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti porzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 60 per cento;
 - terza categoria 30 per cento.

Art. 23

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se la durata complessiva dell'occupazione è uguale o superiore all'anno, sono considerate occupazioni temporanee alle quali va applicata la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario maggiorata del 20%, ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

Art. 23 bis

Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o per quelle che abbiano carattere ricorrente, la riscossione del tributo può avvenire tramite convenzione a tariffa ridotta del 50%.

2. All'atto del rilascio della concessione, il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione.
3. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, come disciplinato dall'art 38 bis del presente Regolamento e non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non abbia avuto luogo o abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione. Inoltre l'omesso versamento di quanto dovuto alle prescritte scadenze determina l'inefficacia della convenzione e comporta il pagamento della tassa nella misura intera prevista dalla legge. Le somme eventualmente non versate saranno recuperate nei modi di legge, unitamente a sanzioni e interessi.

Art. 24

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 21 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 25

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 26
Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 63 lett. a) della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, non si applica la tassa sui passi carrabili.

Art. 27
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per le superfici di cui al comma precedente, qualora sulla base dell'atto di concessione il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Art. 28
Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità, non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 D.Lgs. 507/1993 per le occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 29
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 30
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
 2. La tassa è commisurata alla superficie occupata graduata nell'ambito delle categorie, in relazione alle ore di occupazione ed in base alle misure giornaliere di tariffa.
 3. Per la occupazione realizzata da ambulanti in occasione del mercato, secondo le seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00: 60% della tariffa ordinaria
 - dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e }
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 } 30% della tariffa ordinaria
- 3bis. abrogato.
- 3ter. Per le occupazione effettuate con sedie e tavolini dagli esercizi pubblici, lo spazio concesso deve essere fisicamente delimitato, per evitare l'occupazione di spazi non autorizzati. Negli spazi concessi non è consentito il deposito di attrezzature e materiali di occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta in misura del 20%.
 5. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 31
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura massima di

€ 25,83, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime e graduata in rapporto alle categorie stradali previste dal Regolamento.

Art. 32 **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 50 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.

Art. 33 **Riduzione della tassa**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti in 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) e dell'art. 45, comma 2 lett. c) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi e aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 33,33%;
 - 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2 e art. 45, comma 3, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%;
 - 4) Soppresso
 - 5) Soppresso
 - 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, quando gli stessi siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione è certa la superficie sottratta all'uso pubblico, esclusi dall'imposizione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento, per una superficie massima di 10 mq., su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area, da parte della collettività, compreso l'avente diritto, NON può estendersi oltre la superficie di 10 mq.
La tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
 - 7) Soppresso
 - 8) Soppresso
 - 9) ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%;

- 10) ai sensi dell'art. 45, comma 5, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- 11) ai sensi dell'art. 45, comma 5 ed art. 42, comma 5, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell' 80%.
Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente o 1000 mq.;
- 12) ai sensi dell'art. 45, comma 5, le tariffe sono ridotte del 50% per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 ed aventi carattere strumentale rispetto agli stessi, quali le attività di scavo emessa in pristino dell'assetto stradale;
- 13) ai sensi dell'art. 45, comma 7, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80%;
- 14) ai sensi dell'art. 45, comma 8, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% ai sensi dell'art. 23bis del presente regolamento;
- 15) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
- 16) Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni e/o agevolazioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla "fiscalità generale" dell'Ente.

Art. 34

1. Soppresso

Art. 35

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminare in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccate, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

3. Sono altresì esonerati:

- a) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 3 comma 62 della Legge 549/95;
- b) le occupazioni spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non eccede i 10 mq., ai sensi del comma 67 – art. 3 della Legge 549/95;
- c) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97;
- d) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche sindacali, di categoria, di volontariato, religiose, assistenziali, celebrative, culturali sportive e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 10 (dieci) giorni;
- e) le occupazioni di enti no profit che realizzano eventi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 36 **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono parimenti escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 37
Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura vigente tempo per tempo.

2. Sanzioni pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.
- L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.81 n. 689 ed è assoggettata alle sue norme procedurali. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
- La sanzione pecuniaria è applicata separatamente dall'imposta e relativi accessori.
- L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione è individuata nel Segretario Comunale.

Art. 38
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o direttamente presso la tesoreria dell'Ente, o mediante

mod. F24, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1 € per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto all'incaricato dell'ente impositore o al concessionario che ne rilasciano ricevuta. La ricevuta deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

Art. 38 bis ***Rateizzazione***

1. Per le occupazioni permanenti la tassa, se di importo superiore ad € 258,22 può essere corrisposta in quattro rate senza interessi di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione avvenga successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa, se riferita ad occupazioni superiori a 30 giorni riscalda attraverso convenzione, può essere corrisposta in tre rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, una prima del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione e la seconda prima della scadenza della metà del periodo di occupazione richiesto e la terza almeno 30 giorni prima della fine dell'occupazione.
3. La rateizzazione della tassa di occupazione temporanea può essere consentita a coloro che abbiano ottenuto, nei due anni precedenti, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e che sono in regola con i pagamenti.

Art. 39 ***Accertamento e riscossione coattiva della tassa***

1. L'attività di controllo è effettuata ai sensi di legge ed attualmente secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.

Art. 40 ***Rimborsi***

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il

Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della tassa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione dei tassi previsti dalla normativa vigente tempo per tempo.

Art. 41 **Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 42 **Norme transitorie**

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 46 del suddetto decreto, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
- c) comma 11bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento
- d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo Secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 43 **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

ALLEGATO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO CON :

- **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**
- **APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**

ELENCO DELLE VIE E DELLE ZONE

ZONA " A "

- via E. Azzi dal numero civico 1 al numero 107
- via C. Battisti
- via priv. Battisti
- via L. Belgioioso
- via P. Bianchi
- piazzetta Dei Caduti
- via Cavour
- via priv. Cavour
- via C. Cittadini
- via P. Gallotta
- via G. Garibaldi
- via Don A. Gelmini
- piazzetta Don C. Gnocchi
- via L. Faccini
- via I° Maggio
- via G. Mazzini
- via G. Monti
- via IV Novembre
- piazza Del Popolo
- via Riccardi
- via P. Sforza
- via O. Steffenini
- via Visconti dal numero civico 2 al numero 4
- via Vittoria
- via C. Baruffo
- via C. Battisti
- via C. Bianchi
- via Don Bosco
- via priv. Delle Briocche
- via V. Caccia
- via B. Campi
- via Della Capra dal numero civico 1 al numero 22
- via P. Caravaggio
- via Cav. di Vittorio Veneto
- via priv. dei Ciliegi

- via F. Corridoni
- via A. Costa
- via S. D'Acquisto
- piazza A. Dante
- via L. Da Vinci
- via A. De Gasperi
- via Delle Fragole
- via Galleani
- via Papa Giovanni XXIII°
- via priv. Graffioni
- via A. Gramsci
- via F.lli Kennedy
- via B. Lanzani
- via Lazzaretto
- via I° Maggio
- via Matteotti
- via Don L. Milani
- viale Milano dal numero civico 1 al numero 51
- via Ada Negri
- via IV Novembre
- via dei Peri
- via dei Peschi
- viale Petrarca
- via priv. G. Puccini
- via priv. F. Redi
- via Regone dal numero civico 1 al numero 17
- via priv. Dei Rododendri
- viale S. Giovanni Di Dio dal numero civico 2 al numero 4
- via O. Steffenini
- via Don L. Sturzo
- via Tobruk
- viale Trieste dal numero civico 1 al numero 15
- via F. Turati
- via C. Valsasino dal numero civico 1 al numero 71
- via priv. G. Verdi
- via Villa Festiva
- via Vittoria

ZONA “ B “

- via Azzi dal numero civico 107 al numero 110
- via priv. Belloli
- via G. Boccaccio
- via Capra dal numero civico 22 al numero 32
- via priv. Don Brugnani
- via priv. Colombana
- via Dalcetri Tosi
- via M. Dal Cin
- via A. Diaz
- via priv. Fontanelle

- via dei Granata
 - via L. Grossi
 - via Lodi
 - via priv. dei Mandorli
 - via G. Marconi
 - via Marzano
 - viale Milano
 - via Ada Negri
 - via priv. San R. Pampuri
 - via Regone
 - via Ricetto
 - viale Rimembranze
 - via S. Giovanni
 - viale S. Giovanni di Dio
 - viale Trieste
 - via Valsasino
 - via Visconti
- dal numero civico 2 al numero 40
dal numero civico 1 al numero 5
dal numero civico 53 al numero 93
- dal numero civico 19 al numero 59
- dal numero civico 6 al numero 80
dal numero civico 17 al numero 19
dal numero civico 62 al numero 116
dal numero civico 6 al numero 16

ZONA “ C “

- via dei Boschi
 - via Capra
 - via Collada
 - via Madonna Dei Monti
 - via della Malpensata
 - S.S. n°234 Mantovana
 - via Marconi
 - via del Marzano
 - viale Milano
 - via Regone
 - via Serafina
 - ex strada consortile 801
 - strada dei Chiavaroli
 - località Mostiola
 - località Coste dei Grossi
 - località Coste Cornaggia
 - località Mariotto
- dal numero civico 15 al numero 17
- dal numero civico 41 al numero 53
dal numero civico 4 al numero 8
dal numero civico 93 al numero 99
dal numero civico 56 al numero 70

INDICE SISTEMATICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Oggetto della tassa
- Art. 3 – Gestione del servizio
- Art. 4 – Funzionario responsabile
- Art. 5 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 7 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 – Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 9 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 10 – Concessione e/o autorizzazione
- Art. 11 – Occupazioni d’urgenza
- Art. 12 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art 12 bis - Rinuncia alla concessione
- Art. 13 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 14 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 15 – Sospensione delle concessione
- Art. 16 – Obblighi del concessionario
- Art. 17 – Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 18 – Occupazioni abusive
- Art. 19 – Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 20 – Classificazione del comune
- Art. 21 – Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 22 – Tariffe
- Art. 23 – Durata dell’occupazione
- Art. 23 bis - Convenzione
- Art. 24 – Criterio di applicazione della tassa
- Art. 25 – Misura dello spazio occupato
- Art. 26 – Passi carrabili
- Art. 27 – Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 28 – Distributori di carburante
- Art. 29 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 30 – Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
- Art. 31 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari
- Art. 32 – Maggiorazione della tassa
- Art. 33 – Riduzione della tassa
- Art. 34 – Soppresso
- Art. 35 – Esenzione dalla tassa
- Art. 36 – Esclusione dalla tassa

Art. 37 – Sanzioni
Art. 38 – Versamento della tassa
Art. 38 bis - Rateizzazione
Art. 39 – Accertamento e riscossione coattiva della tassa
Art. 40 – Rimborsi
Art. 41 – Contenzioso
Art. 42 – Norme transitorie
Art. 43 – Rinvio ad altre disposizioni
Art. 44 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato modificato/integrato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.06.2020 con atto n. 32 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO
f.to (Giovanni Cesari)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

La deliberazione di approvazione del Regolamento e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14.07.2020 al 29.07.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 14.07.2020 al 29.07.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

Il presente atto è copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

San Colombano al Lambro, 31 Luglio 2020